

Provincia di Rieti

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ESPERTO AMMINISTRATIVISTA CON SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE A SOGGETTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA



DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

Il/La Sig., nato/a a il
....., residente a in Via
....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Rieti, committente, (Codice Fiscale) che rappresenta nella sua qualità di
.....;

Il/La Sig., nato/a a il
....., residente a in Via
....., Codice Fiscale, collaboratore;

P R E M E S S O

che con determinazione n. 82 del 06.04.2017 si stabiliva di attivare la procedura di selezione per la formazione di graduatoria finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di Avvocato Esperto Amministrativista con specializzazione in materia ambientale, con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2017;

con determinazione n. 118 in data 16.05.2017 è stata approvata la graduatoria della suddetta procedura in cui la dott.ssa si è classificata al 1° posto

CIÒ PREMesso

e ratificato le parti, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1- La Provincia di Rieti si avvale dell'apporto del lavoro del collaboratore nella sede di Rieti, via Salaria, n. 3, presso il III Settore per lo svolgimento di attività di Esperto Amministrativista con specializzazione in materia ambientale, senza esclusività della prestazione.

Art. 2 – Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione presso il III Settore della Provincia di Rieti, in Rieti, via Salaria 3, per almeno tre giorni a settimana, da concordare con il Dirigente del settore medesimo, in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale esercitato dal Dirigente del Settore; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Art. 3 - Il collaboratore dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni:

- Supporto alla redazione degli atti amministrativi relativi alla gestione post sisma 2016-2017 delle attività in capo alla Provincia di Rieti, con particolare riguardo agli aspetti ambientali;
- Relazione mensile riassuntiva sull'attività svolta.

Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla na-

tura della prestazione e dall'interesse della committente. L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dal collaboratore alla committente immediatamente; oppure ove non possibile entro _____.

Art. 4 - La presente collaborazione avrà durata di mesi a decorrere dal fino al 31.12.2017 escludendo ogni tacita proroga.

Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 15 giorni.

In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso.

Art. 5 - Per l'incarico di cui al presente contratto la committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo lordo mensile onnicomprensivo di 2.265,57.

Art. 6 - Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
_____, al netto delle ritenute contributive e fiscali come per legge, a mezzo _____.

In ogni caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata, sino al momento della risoluzione del contratto stesso.

Art. 7 - In caso di malattia, infortunio sul lavoro, (maternità) del collaboratore, saranno applicate le vigenti disposizioni previste in materia.

Art. 8 . La committente dichiara di essere in regola con gli tutti gli obblighi e adempimenti del D.Lgs 81/2008. Inoltre, il Collaboratore sarà regolarmente formato ed informato sui rischi presenti in azienda.

Art.9 - Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di gravi inadempienze contrattuali, le quali avranno

come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

Il contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti circostanze:

- inoperosità del Collaboratore protratta per 30 giorni e non giustificata da malattia, infortunio o gravidanza;
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 18 del presente contratto;

Art.10 - Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a stipulare una idonea polizza assicurativa a tutela del collaboratore a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni patrimoniali eventualmente arrecati alla ditta committente;

Art.11 - Il presente contratto è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 409 e seg. del codice di procedura civile.

Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, inquadrata ai fini fiscali secondo le previsioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86. Il collaboratore dichiara di provvedere tempestivamente all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e di essere/non essere iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge.

Art.12 - Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

Art.13 - Il Collaboratore, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") esprime il proprio libero ed informato

consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro trasferimento all'estero, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all'informativa stessa.

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia. Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Il rappresentante della provincia

L'incaricato

.....

.....

Si approvano specificatamente gli artt. _____

Data _____

Il rappresentante della provincia

L'incaricato

.....

.....